

No. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 7, del regio decreto n. 773 del 1931 sono state depennate dall'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 21 ottobre 2010. Pertanto sono soggette alla normativa della l.r. n. 8 del 2013 nonché della d.g.r. n. 1274 del 2014, posta in tema di distanza dai luoghi sensibili, solo le apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, ovvero VLT e Slot. 1